

Al Presidente della 2^a Sezione del Consiglio
Superiore dei LL.PP.

PARERE DELLA REGIONE MARCHE IN MERITO ALL'ADEGUAMENTO TECNICO FUNZIONALE DEL PRP DEL PORTO DI ANCONA DENOMINATO "PARZIALE DEMOLIZIONE DEL MOLO NORD" (Affare 76/2014)

Nel ruolo di rappresentante della Regione Marche [nominata con nota prot. 0862018 del 04/12/2014 dal Dirigente del Servizio Infrastrutture Trasporti Energia in seno alla commissione relatrice per la valutazione "dell'Affare 76 – porto di Ancona – opere di ammodernamento e potenziamento in attuazione del PRR – parziale demolizione del molo nord. Richiesta di Adeguamento tecnico Funzionale"] la sottoscritta esprime il parere contenuto nella nota che segue.

PREMESSA

Il Consiglio Regionale con Deliberazione Amministrativa n. 149 del 02/02/2010 ha approvato il **Piano Regionale dei Porti, strumento di pianificazione sovraordinato ai Piani Regolatori Portuali (d'ora in avanti PRP)** nato con l'obiettivo di individuare le più idonee configurazioni infrastrutturali ed organizzative dei porti, dei sistemi di trasporto ad essi correlati, delle aree Waterfront e dei territori circostanti, allo scopo di migliorare la vivibilità locale e la mobilità delle persone e dei flussi economici, con particolare riferimento ai flussi turistici legati all'importante settore della nautica da diporto.

Con il piano sono stati fissati gli obiettivi - a larga scala - da perseguire con i Piani Regolatori portuali per tutti i porti che si trovano nel territorio della Regione, sia di competenza dello Stato che di competenza della Regione.

All'interno del quadro normativo esistente sono stati disciplinati, inoltre, nelle norme tecniche di attuazione del Piano, i procedimenti in capo alla Regione relativi all'adozione e approvazione dei Piani Regolatori Portuali e agli Adeguamenti Tecnico Funzionali (d'ora in avanti ATF).

In particolare i procedimenti di approvazione degli ATF sono disciplinati dai commi 3-4-5 dell'art. 8 delle Norme suddette che prevedono che successivamente al parere favorevole da parte del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici è competenza della Regione Marche, una volta avviato il proprio procedimento, valutare la conformità della proposta ai tre seguenti punti:

- coerenza con gli obiettivi e le scelte di programmazione del PRP vigente (rispetto alle opere a mare);
- che non apporti modifiche sostanziali alla conformazione e al dimensionamento complessivo dell'impianto portuale;
- che non contenga opere soggette a VIA di competenza regionale o a Valutazione di Incidenza.

Verificate le tre condizioni, la Regione, con decreto del Dirigente della struttura competente in materia di pianificazione portuale, approva l'ATF concludendo anche il procedimento iniziato in seno al consiglio Superiore dei lavori pubblici.

La valutazione dei tre punti precedenti va svolta, pertanto, dopo l'acquisizione del parere positivo della Commissione relatrice, ma, dal momento che la Regione si trova nelle condizioni di poter esprimere il proprio intendimento già in questa fase si ritiene di argomentare quanto segue.

Piano Regolatore Portuale Vigente del Porto di Ancona

Il vigente Piano Regolatore Portuale del Porto di Ancona è costituito dalla "variante al Piano Regolatore Portuale del Porto di Ancona" approvata in via definitiva con D.M. n° 1604 in data 14.07.1988, a seguito del parere espresso dalla Terza Sezione del Consiglio Superiore dei LL.PP., con voto n° 1 del 27/28 gennaio 1988. Tale Piano prevede la realizzazione di opere di rilevanza notevole, riguardanti l'ampliamento e l'ammodernamento dello scalo dorico mediante la costruzione di banchinamenti per complessivi m. 1360, con ampi piazzali retrostanti e adeguate difese esterne. La nuova conformazione delle opere di difesa esterna consente di ricavare una nuova banchina rettilinea della lunghezza di m. 920 con fondali di m. -14,00 e la nuova imboccatura con canale navigabile profondo -15,00 m. Per una completa trattazione si rimanda alla relazione generale del Piano regionale dei Porti (pagine da 74 a 115).

L' Autorità portuale di Ancona, istituita nel 1995 dopo un anno dall'entrata in vigore della Legge 84/94, si è trovata, a dover decidere in merito al rispetto di quanto dettato dalla stessa Legge 84/94 sulla pianificazione dell'area portuale e si è espressa:

- confermando le previsioni del vigente P.R.P. dell'88 per quanto attiene le opere di ampliamento a mare già previste;
- individuando una formula tecnico-giuridica che consentisse all'Autorità Portuale di procedere alla redazione di un nuovo strumento programmatico del futuro assetto del porto che tenesse conto delle nuove realtà e prospettive emergenti, naturalmente d'intesa con l'Amministrazione comunale, così come espressamente richiesto dalla stessa legge 84/94.

Per facilitare il raggiungimento delle prescritte intese, il Comitato Portuale e l'Amministrazione Comunale di Ancona concordarono, nel 1998, di affidare congiuntamente ad un medesimo gruppo di progettisti l'incarico di procedere alla redazione della variante al piano regolatore del porto (di competenza dell'Autorità portuale) e di quello del nuovo assetto urbanistico dell'area comunale (di competenza del Comune), sempre con la espressa previsione di far salva, in ogni caso, la realizzazione delle opere di ampliamento in corso di realizzazione.

Il nuovo strumento denominato "Piano di Sviluppo del Porto", pertanto, una volta ottenute le prescritte approvazioni, avrebbe dovuto avere la duplice valenza:

- di variante al Piano regolatore del porto di Ancona, ai sensi art. 5 della legge n.84/94;
- di piano particolareggiato esecutivo comunale e di variante al P.R.G. per le aree comunali interconnesse al porto.

Il Consiglio Comunale di Ancona con deliberazione n. 34 del 29/03/04 ad oggetto "Piano Particolareggiato del Porto in Variante al P.R.G.- Adozione", al fine di semplificare le



relative procedure, ha adottato contestualmente, in un unico atto, il Piano Particolareggiato del Porto e la Variante al P.R.G. che ne costituisce il presupposto di legittimità.

Il 25 febbraio 2005 il Comitato portuale ha deliberato l'adozione della corrispondente variante al Piano Regolatore Portuale ai sensi dell'art. 5 della legge n. 84 del 1994.

Il Consiglio Comunale di Ancona, per la parte di sua competenza, ha approvato lo strumento di pianificazione denominato Piano Particolareggiato Esecutivo (P.P.E.) del Porto, con deliberazione n.130 del 14/11/2005 (B.U.R. Marche n° 116 del 22/12/2005).

La proposta di variante al P.R.P., trasmessa al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per il parere di competenza, è stata esaminata favorevolmente dal Consiglio Superiore con voto n. 1/08, reso nell'adunanza del 30.05.2008.

Acquisito il suddetto parere è stato redatto il SIA per l'avvio, avvenuto il 29.01.2010, del procedimento di VIA presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (art. 23 D.Lgs 152/2006 e art. 5 legge 84/94). Nell'ambito della suddetta procedura la Regione Marche e il Ministero dell'Ambiente hanno chiesto integrazioni volte ad approfondire degli aspetti rilevanti tra i quali circa la realizzazione dei bacini inerenti il nuovo porto pescherecci sulle aree antistanti la grande frana di Ancona.

In seguito alle suddette richieste l'Autorità Portuale ha deciso di interrompere l'iter approvativo del Piano di Sviluppo del porto di Ancona con provvedimento del Comitato Portuale espresso con Deliberazione n. 4 del 23.04.2013, tenuto conto della onerosità eccessiva dell'adempimento e della pressoché totale incertezza dell'esito finale.

La Regione Marche approvando, nel 2010, il Piano Regionale dei Porti (DACR 149/2010) ha "fatto proprie" le scelte intraprese dall'Autorità portuale e dal Comune nel cd "Piano di Sviluppo" e ha approvato nella tavola 24 degli elaborati grafici del piano lo stato di progetto che prevede già la demolizione del molo nord contenuto nell'adeguamento tecnico funzionale in esame.

VALUTAZIONE DELLA COERENZA DELLA PROPOSTA DI ATF AL COMMA 3 DELL'ART. 8 DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DEI PORTI.

L'intervento proposto, nonostante non conforme al vigente Piano Regolatore Portuale (cd Piano dell'88), può ritenersi coerente, trattandosi di una modesta "ricalibrazione" dell'assetto planimetrico di un'opera esistente senza cambio di destinazione d'uso e, pertanto, non modifica in alcun modo la conformazione o il dimensionamento complessivo dell'impianto portuale.

Risulta comunque conforme al Piano regionale dei Porti (approvato con DACR 149/2010) come illustrato nell'ultimo capoverso della premessa.

Si ritiene inoltre di dover esprimere una considerazione più generale sugli aspetti pianificatori. Il Piano Regionale dei Porti ai comma 1 e 2 dell'art. 3 delle NTA ("principi della pianificazione") recita: *"Il Piano Regionale dei Porti indirizza e disciplina la realizzazione, la ristrutturazione e la riqualificazione dei porti di competenza regionale e individua gli obiettivi per i porti di competenza nazionale"* e *"si attua attraverso i piani regolatori portuali"*.

Il Consiglio Regionale delle Marche, approvando il Piano Regionale dei Porti, ha fatto propria la previsione contenuta nella legge 84/94 - che ha mutato profondamente il quadro normativo e culturale della pianificazione delle aree portuali - e ha voluto mettere in risalto l'importanza della pianificazione per uno sviluppo coerente delle dinamiche complessive dei

porti, delle azioni imprenditoriali che in essi si sviluppano e del rinnovato rapporto con la città.

La Regione ha dato attuazione a quanto contenuto nelle linee guida del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici del 2004 il merito al fatto che *"il vero elemento di profonda innovazione è quello di aver trasformato il PRP da mero strumento di programmazione di opere portuali (in un definito intervallo temporale) a vero e proprio strumento di pianificazione del territorio portuale, su un orizzonte temporale di circa 10-15 anni"*.

Nella consapevolezza delle difficoltà che si incontrano nel percorso di adozione e approvazione dei PRP, le norme tecniche di attuazione hanno disciplinato una particolare *"procedura di approvazione del PRP in variante ai piani urbanistici di livello comunale ed ai piani territoriali di livello regionale e/o provinciale"* (art. 9 delle NTA del Piano) da attuare con la sottoscrizione di un apposito Accordo di Programma che "vincoli", a monte del processo di pianificazione, tutti i soggetti coinvolti.

Tale procedimento, in Regione, ha già avuto due esperienze positive: l'approvazione del PRP del porto di competenza Statale di San Benedetto del Tronto e quello del porto regionale di Numana.

Per quanto concerne la verifica che l'ATF non contenga opere soggette a Valutazione di Impatto Ambientale regionale (nel seguito VIA), per la costruzione del parere è stata consultata la Struttura regionale Competente. Alla luce degli atti istruttori acquisiti [mail interne ID 8195454|12/02/2015|ITE - ID8195557|12/02/2015|ITE e ID8203353|13/02/2015|ITE] si rappresenta quanto segue.

- Il porto di Ancona, in quanto accessibile a navi di stazza superiore a 1350 tonnellate, rientra tra i porti di cui al punto 11 dell'allegato II alla parte seconda del d.lgs. n. 152/06.
- ciò significa che è incluso tra i porti i cui progetti devono essere sottoposti a VIA con procedimento in capo al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, così come spetta al medesimo Ministero valutare se le modifiche ai progetti di tali porti, già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, possano avere *"notevoli ripercussioni negative sull'ambiente"* (cfr. Allegato IV alla parte seconda, punto 8t), d.lgs. n. 152/06) e debbano pertanto essere sottoposti a verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 20 del medesimo d.lgs. 152/06 (c.d. screening);

Tutto ciò considerato si può concludere che l'ATF in questione non contiene opere da sottoporre a VIA di competenza regionale.

Si evidenzia, in virtù del Criterio *"cumulo con altri progetti"* di cui al Punto 1 dell'Allegato V alla parte seconda del d.lgs. n. 152/06, che è stato recentemente approvato un ulteriore ATF per il Porto di Ancona concernente *"Riprofilatura delle banchine n. 4 e n. 5"*

Per quanto concerne la verifica del fatto che l'ATF non contenga opere soggette a Valutazione di Incidenza si rappresenta quanto segue:

- la direttiva 92/43/CEE, c.d. direttiva "habitat", all'art. 6, paragrafo 3, stabilisce che *"Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla"*

gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica."

- Il D.P.R. n. 357/97 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", all'articolo 5, commi 3 e 4, stabilisce quanto di seguito riportato: "3. I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi. 4. Per i progetti assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione, come definiti dal presente regolamento, la valutazione di incidenza è ricompresa nell'ambito della predetta procedura che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati. A tale fine lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente deve contenere gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le finalità conservative previste dal presente regolamento, facendo riferimento agli indirizzi di cui all'allegato G.";
- la Valutazione d'Incidenza si applica pertanto anche agli interventi che pur ricadendo l'esterno dei siti della Rete Natura 2000 potrebbero determinare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati in tali siti;
- l'intervento di cui all'ATF in esame è localizzato ad una distanza, in linea d'aria, pari a 3,42 km circa rispetto al perimetro esterno dei seguenti siti della Rete Natura 2000: ZPS IT5320015 – Monte Conero e SIC IT5320005 – Costa tra Ancona e Portonovo¹;

¹ con riferimento ai nuovi perimetri pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 350 del 21/12/2013, a seguito dell'iter di ripermutrazione dei siti della rete Natura 2000 delle Marche, avviato il 04/12/2010 mediante l'approvazione della deliberazione di G.R. Marche n. 1421

- la L.R. Marche n. 6/2007 all'articolo 24, comma 1, lettera a) attribuisce la gestione dei siti della Rete Natura 2000 agli enti di gestione delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 per i siti o per le porzioni dei medesimi ricadenti all'interno del perimetro delle aree naturali medesime e, al successivo comma 3, lettera b), che chiarisce che la gestione consiste anche nell'effettuazione della valutazione di incidenza di interventi qualora i medesimi non siano sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale ovvero nella redazione del parere in ordine alla valutazione di incidenza nel caso in cui tali interventi siano soggetti alle procedure di valutazione di impatto ambientale;
- ai sensi e per gli effetti del sopracitato articolo 24, comma 1, lettera a) e comma 3, lettera b), della L.R. Marche n. 6/2007, l'ente gestore della ZPS IT5320015 – *Monte Conero* e del SIC IT5320005 – *Costa tra Ancona e Portonovo* è l'Ente Parco Naturale del Conero e spetta a tale ente l'effettuazione della valutazione di incidenza ovvero la redazione del parere in ordine alla valutazione di incidenza nel caso in cui gli interventi siano soggetti alle procedure di valutazione di impatto ambientale;
- il d.lgs. n. 152/06 all'articolo 10, comma 3, stabilisce che la VAS, la VIA e la verifica di assoggettabilità a VIA comprendono le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;
- la L.R. Marche n. 3/2012, recante "*Disciplina regionale della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)*", all'art 5, comma 5, stabilisce che qualora un intervento sia soggetto alla procedura di verifica di assoggettabilità e ricada anche nell'ambito di applicazione del D.P.R. n. 357/97, la verifica di assoggettabilità comprende la Valutazione di Incidenza;

si evidenzia, inoltre, che:

- è stato recentemente approvato un ulteriore ATF concernente "*Riprofilatura delle banchine n. 4 e n. 5*" rispetto al quale il presente ATF potrebbe cumularsi nella determinazione di incidenze significative sui siti della Rete Natura 2000 più prossimi al porto di Ancona;
- nonostante la ridotta entità delle opere di demolizione concernenti l'ATF in esame ad esse si aggiunge e consegue la movimentazione di circa 140 mila metri cubi di materiale di dragaggio

TUTTO CIO' CONSIDERATO si ritiene che la necessità o meno di acquisire il parere in ordine alla valutazione di incidenza sul successivo progetto definitivo venga valutata d'intesa con l'Ente Parco Naturale del Conero - autorità competente in materia ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera a), della L.R. Marche n. 6/2007.

Si rappresenta, infine, che:

- il materiale derivante dal dragaggio conseguente alla realizzazione dell'ATF in esame dovrà essere successivamente gestito in conformità alla classe di qualità risultante dalla caratterizzazione ai sensi della deliberazione di G.R.



Marche n. 255/2009 "Approvazione "Linee guida per la gestione dei materiali derivanti dalle attività di dragaggio in area portuale, in area marina fluviale o litoranea". Revoca propria Delib.G.R. 16 luglio 2007, n. 796" e del Manuale per la movimentazione dei sedimenti marini (APAT – ICRAM, 2007), di cui la succitata deliberazione costituisce recepimento;

- nell'ipotesi in cui tale materiale sia compatibile con l'opzione di gestione prefigurata dall'Autorità Portuale, consistente nell'immersione deliberata in area marina non costiera di cui all'art. 109, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 152/06, e sia dimostrata l'impossibilità tecnica e/o economica di un diverso riutilizzo, l'immersione in mare dovrà essere autorizzata dalla Regione Marche, ai sensi e per gli effetti del comma 2 del medesimo art. 109;
- nel caso di immersione in mare, attualmente a largo del porto di Ancona:
 - è presente un'area di immersione, già individuata come idonea nel 1998 dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (c.d. area attuale), utilizzata per l'immersione dei sedimenti derivanti dagli interventi di manutenzione dei fondali portuali del 2000 (70.000 mc)² e del 2005 (187.000 mc)³ e avente una capacità teorica residua pari a ca. 330.000 mc;
 - la succitata area di immersione è stata ricaratterizzata nel corso del 2014 dal CNR ISMAR di Ancona al fine di verificarne nuovamente l'idoneità nonché la reale capacità residua. Tale verifica ha avuto esito positivo e, pertanto, con Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del 28/11/2014 n.127 recante "D.lgs. 152/2006, art. 109 - Autorizzazione immersione in mare materiali escavo fondali marini. Progetto: Lavori adeguamento fondali antistanti primo tratto banchina 26 a quota – 10,00 m. s.l.m.m. - Autorità Portuale Ancona" è stata ivi autorizzata l'immersione di ca. 60.000 mc di materiale derivante dall'approfondimento dei fondali antistanti la banchina rettilinea (banchina n. 26) del Porto di Ancona, per una fascia di 150 metri dal filo banchina, parallelamente alla stessa ed ha l'obiettivo di raggiungere la quota di - 10,00 m.s.l.m.m.;
 - Il succitato intervento di escavo e successiva immersione si configura come stralcio e anticipazione di una parte minimale dell'intervento complessivo previsto dal Piano Regolatore Portuale vigente, che prevede il raggiungimento della quota di fondale – 14,00 m.s.l.m.m nell'intera area antistante la banchina n. 26 e la conseguente movimentazione di ca. 950.000 mc di materiale. L'immersione autorizzata con il suindicato DDPF VAA n. 127 del 28/11/2014 non è ad oggi iniziata;
 - per l'intervento complessivo di escavo dell'intera area antistante la banchina n. 26 sino al raggiungimento della profondità di – 14,00 m



² autorizzato con Decreto del MATTM - DPN n. 11484 del 13/05/1999

³ autorizzato con Decreto MATTM - DPN n. 624 del 24/12/2002

s.l.m.m. e successiva immersione è stata individuata una ulteriore area di immersione e con Decreti del Dirigente della Posizione di Funzione Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali n. 39 del 31/03/2014 e n. 82 del 08/08/2014 si è concluso il procedimento di definizione dei contenuti dello Studio di Impatto Ambientale di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 152/06.

Alla luce dell'istruttoria svolta si ritiene di poter esprimere **avviso favorevole** in ordine all'ATF in esame, si ritiene, però, quanto mai opportuno che l'Autorità Portuale si faccia promotrice dell'avvio di un processo di pianificazione che coinvolga tutte le Amministrazioni che a qualsiasi titolo hanno un ruolo nell'approvazione del PRP al fine di dotare il porto di Ancona del necessario strumento di pianificazione adeguato alla Legge 84/94.

Si fa presente, inoltre, che il presente parere è rilasciato solo alla luce del combinato disposto dell'art. 3 - comma 5 del D.P.R. n. 204 del 27/04/2006 e del voto n. 93/2009 e non sostituisce in alcun modo eventuali pareri o atti di assenso comunque denominati di competenza della Regione o di altre Amministrazioni che dovranno essere acquisiti prima dell'approvazione del progetto definitivo previsto dal presente ATF.

Responsabile della PO
Pianificazione relativa ai porti e opere portuali

(Ing. Nicoletta Santelli)

